

# La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)  
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054  
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)  
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226  
E-mail: info@alservizi.it  
www.lalentesulfisco.it

N. 305

del 23.07.2012



## La Memory

A cura di **Raffaele Covino**  
Avvocato e Funzionario della DTL Modena (1)

### Lavoratori autonomi in edilizia

La **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 16 del 4 luglio 2012**, ha fornito, al proprio personale ispettivo, **indicazioni operative circa l'attività in cantiere dei lavoratori autonomi**. Le indicazioni fornite dal ministero attengono principalmente l'attività ispettiva nell'ambito del settore edile ove, sempre più di frequente, si trovano lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) che di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo, sostanzialmente, la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. Segue un'analisi improntata alla differente qualificazione del rapporto di lavoro.

#### Riferimento normativo

#### Normativa

##### Art. 2222 Codice Civile - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

1 Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

## Normativa

### Art. 2094 Codice Civile - Prestatore di lavoro subordinato

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).

#### Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il **contratto d'opera**, così come **disciplinato all'art. 2222 c.c. e seguenti**, è un **rapporto di lavoro autonomo con il quale il prestatore**, con proprio rischio ed usufruendo di piena autonomia quanto all'impiego delle energie lavorative e senza alcun vincolo di orario e sede, **si obbliga nei confronti del committente a compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo**.

E' **lavoratore subordinato**, così come **disciplinato all'art. 2094 c.c. e seguenti**, **chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore**. Sebbene l'art. 2094 c.c. difetti di uno specifico riferimento al contratto di lavoro, in dottrina è ormai pacificamente riconosciuta la natura contrattualistica del rapporto di lavoro subordinato (2). Pertanto, il contratto di lavoro subordinato si qualifica come un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, nel quale il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi. Parti del contratto sono, da un lato, il datore di lavoro (non solo imprenditore, anche soggetto non imprenditore) e lavoratore.

Nonostante l'apparente chiarezza della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, così come desumibile, rispettivamente dagli artt. 2014 c.c. e 2222 c.c., nei fatti, **non è sempre agevole procedere alla sussunzione della fattispecie concreta nell'una o nell'altra tipologia di rapporto, se non avendo riguardo alla natura effettiva ed al reale contenuto del rapporto**.

A tal fine, **la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 16 del 4 luglio 2012**, ha fornito, al proprio personale ispettivo, **indicazioni operative circa l'attività in cantiere dei lavoratori autonomi**.

#### Circolare n.16 del 4 luglio 2012 del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro con la circolare in esame innanzitutto premette che **le indicazioni fornite, in ordine ai criteri di distinzione tra prestazioni autonome**

2 SANTORO-PASSARELLI, in *Riv. Dir. Comm.*, 42, I, 957; GAETA, *La subordinazione*, in GAETA, STOLFA, TESAURO, Tomo I, Utet, Torino, 1993.

**e prestazioni subordinate, sono da intendersi quali mere istruzioni di carattere tecnico** che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l'utilizzazione di "presunzioni operative", al fine di orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni.

In primo luogo ritiene opportuno richiamare la definizione contenuta nella disposizione normativa di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), D. Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, ai sensi della quale **per lavoratore autonomo si intende la <<persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione>>.**

A tal fine, precisa, che alcuna pretesa di inconciliabilità viene a sussistere, in capo allo stesso soggetto, dello "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore "tout court" ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (3).

In simili evenienze, **elemento significativo ai fini della verifica è quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.**

In tal senso **occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori** (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) **e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante da registro dei beni ammortizzabili.**

**Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minima attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando, anzi, tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.**

Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D. Lgs. n.81/2008 il quale, individuando la nozione di "idoneità tecnico-professionale" dei lavoratori autonomi – la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti – fa esplicito riferimento, precedentemente e indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisorie la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (v. allegato 17, D. Lgs. 81/2008).

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa, inoltre, quale elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda l'edilizia – in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate – il riscontro **un'eventuale monocommittenza**.

Tale elemento rappresenta un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto "autonomo" posto in essere sebbene questo non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento *a fortiori* di un'eventuale ricostruzione ispettiva.

**Oltre a tali elementi** legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, **vanno svolte anche considerazioni idonee a supportare un regime di "presunzioni"** sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini della citata "autonomia" nell'ambito del ciclo complessivo dell'opera edile.

L'esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di fornitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio e smontaggio di infissi e controsoffitti).

Diversamente, **meno verosimilmente appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fundamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo** (cfr. CCNL EDILIZIA).

Lo svolgimento di tali prestazioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito "crono programma" destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori

che assicurino un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori.

In particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione – richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie – non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 codice civile.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene, pertanto, che **sul piano delle "presunzioni" ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale** – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommitenza – **il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione della subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:**

- **Manovalanza;**
- **Muratura;**
- **Carpenteria;**
- **Rimozione amianto;**
- **Posizionamento di ferri e ponti;**
- **Addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o dall'appaltatore.**

#### **OSSERVA**

Si ritiene che la predetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti.

casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, **il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore**, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994.